

sent. n. 268/2013

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE IV PENALE**

**NOTIZIA DI DECISIONE N. 2/2013**

Udienza pubblica del 29 gennaio 2013

R. G. N. 41016/2012

Presidente Carlo Brusco

Relatore Rocco Blaiotta

P. G. Vito D'ambrosio

**Questione esaminata:** Se l'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 abbia determinato la parziale abrogazione della fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie.


**Soluzione adottata:** affermativa. Si è affermato il principio che la nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione; con conseguente applicazione dell'art. 2 c.p. L'innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collocano all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In applicazione dell'indicato principio è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nel confronti di chirurgo che, nell'esecuzione di intervento di ernia discale recidivante, aveva lesi vasi sanguigni con conseguente emorragia letale. Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all'esecuzione dell'atto chirurgico in questione; se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nell'affermativa, se nell'esecuzione dell'atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave.

Riferimenti normativi: Art. 43 cod. pen. ; art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189

Il Presidente  
(Carlo Brusco)



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
IV Sezione Penale  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
**30 GEN. 2013**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
